



MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI

ALLEGATO "B" AL N. 24760 DI RACCOLTA

STATUTO DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI A.P.S. e E.T.S.

NORME GENERALI DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) – A.P.S. e E.T.S., è un Movimento di lavoratori cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale senza alcuna finalità di lucro, ed ha la sua Sede Legale a Roma.

Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa, secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

MCL intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione in quanto costitutivi di una società buona per tutti.

Per questo, intende operare come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di una specifica responsabilità nella società.

ART. 2

Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. sono:

- studiare i problemi che interessano i lavoratori per la loro integrale promozione, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;
- perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo inerente il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale.



- curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;
- realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;
- tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per la concreta attuazione dei punti precedenti è istituito il Dipartimento Generale per la Formazione con il compito di gestire, organizzare, promuovere ogni iniziativa utile ad una formazione più capillare e significativa a tutti i livelli associativi e aperta ad altri soggetti, anche coordinando, indirizzando e stimolando le attività delle sedi regionali, provinciali, territoriali e delle unità di base.

Nella qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) il MCL esercita attività di interesse generale in via principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per realizzare tali scopi il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le attività (secondo i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017) di seguito elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di somministrazione di bevande ed alimenti, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività sopra indicate vengono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano il MCL A.p.s. e E.t.s., e sono principalmente rivolte agli associati ed ai loro familiari.

Per una migliore realizzazione degli scopi sociali, il MCL A.p.s. e E.t.s. si avvale di Enti ed organismi societari all'uopo promossi o direttamente partecipati.



Oltre alle attività elencate, svolte in via principale, il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. potrà svolgere attività accessorie diverse, definibili secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Di queste ultime si rimette la puntuale elencazione ad opera del Consiglio Generale sulla base dei regolamenti e delle norme al riguardo.

ART. 3

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s., è rete associativa nazionale secondo i requisiti di cui all'art 41 del D.Lgs. 117/2017 e con le seguenti funzioni:

1. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto agli enti di Terzo Settore associati e affiliati e alle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
2. promozione e sviluppo delle attività di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
3. la rete associativa viene disciplinata dal presente Statuto e da un apposito regolamento (approvato dal Consiglio Generale M.C.L. A.p.s. e E.t.s.) che ne determina l'organizzazione ed il suo stesso funzionamento.

Il M.C.L. A.p.s. e E.t.s. secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:

- a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che associativa;
- b) ai valori della democrazia, intesa nel senso della partecipazione e della corresponsabilità come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica;
- c) al riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili, quale fattore costitutivo della libertà, della giustizia sociale e della pace nel mondo;
- d) alla promozione delle pari opportunità;

- e) ad una concezione armonica dello sviluppo della società basata sui principi di solidarietà e sussidiarietà;
- f) alle istanze pastorali della Comunità ecclesiale, partecipando all'impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede in particolare nel mondo del lavoro.

ART. 4

Possono far parte del MCL A.p.s. e E.t.s. i lavoratori, i loro familiari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.

Si diventa soci del MCL A.p.s. e E.t.s. all'atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e trasmessa per il tramite delle Unioni Provinciali o Territoriali.

Con tale atto l'interessato si impegna a condividere lo statuto sociale ed i regolamenti interni.

Entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio dovrà esprimersi in merito.

L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

Le domande di ammissione a socio, di soggetti minorenni, dovranno essere presentate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che propone la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del MCL A.p.s. e E.t.s. e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessione di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organi competenti nell'ambito delle attività statutarie.

I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento.



Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento sono eleggibili alle cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l'elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. E' garantito a tutti i soci iscritti maggiorenni uguali diritti di elettorato passivo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale con le modalità di cui all'art.55.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e l'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell'attività istituzionale.

I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell'associazione.

ART. 5

Nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, il M.C.L. A.p.s. e E.t.s. promuove il volontariato.

Il M.C.L. A.p.s. e E.t.s. assicura percorsi di promozione, formazione, accompagnamento oltre che aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell'Associazione.

ART. 6

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. ha natura federativa fondata sul principio della sussidiarietà e della solidarietà.

Si articola sul territorio in:

- a) unità di base;
- b) unioni provinciali o territoriali;
- c) unioni regionali.

ART. 7

Possono associarsi al Movimento A.p.s. e E.t.s. le associazioni di



promozione sociale, gli ETS o le associazioni senza finalità di lucro, nel rispetto dell'art. 35 comma 3 che, nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgono attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del MCL A.p.s. e E.t.s..

UNITA' DI BASE

ART. 8

Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. sono i Circoli.

ART. 9

Il Circolo realizza gli scopi del Movimento A.p.s. e E.t.s. sia nel suo ambito territoriale che nei vari ambiti di interesse, promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art. 2.

Il Circolo viene aggregato al Movimento A.p.s. e E.t.s. dopo aver ottenuto il riconoscimento dal competente Consiglio Provinciale o Territoriale.

ART. 10

Il Circolo persegue i seguenti scopi:

- a) formare i propri iscritti nell'azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale nell'ambiente di vita e di lavoro, in coerenza con le linee tracciate dal Consiglio Generale e dal Dipartimento per la formazione;
- b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni locali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni;
- c) promuovere attività formative, sociali, assistenziali, culturali, ricreative, cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant'altro previsto nell'art.2.

ART. 11

Organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Presidenza.



c) il Presidente del circolo.

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti.

Essa viene convocata, dal Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno per esaminare la relazione sull'attività svolta dallo stesso Consiglio di Presidenza, approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente, delinea l'impostazione generale dell'azione del Circolo.

L'Assemblea, inoltre, viene convocata per il rinnovo delle cariche e per eleggere i delegati al Congresso Provinciale o Territoriale e ogni qual volta lo richieda un terzo dei soci o il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale. In quest'ultimo caso interviene alla seduta un delegato del Comitato stesso senza diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea comprendente la data, l'orario, il luogo e l'o.d.g. deve essere affisso nella sede dell'Unità di Base e/o inviato ai soci, con le modalità più opportune, con almeno sette giorni di anticipo sulla data prevista.

ART. 13

Il Consiglio di Presidenza viene eletto dall'Assemblea dei Soci in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Esso è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da cinque membri nelle Unità di Base con meno di cento iscritti, da sette membri in quelle da cento a duecento iscritti e da nove membri in quelle con più di duecento iscritti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. Esso risponde del suo operato all'Assemblea dei Soci. Alle sue riunioni partecipa per diritto il Delegato dei Giovani MCL.

Il Consiglio sottopone all'Assemblea dei Soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto gestionale.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri.

In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

ART. 14

Il Presidente del circolo é eletto dal Consiglio di Presidenza del circolo, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza. Il Presidente rappresenta legalmente il circolo.

UNIONI PROVINCIALI E TERRITORIALI

ART. 15

L'Unione Provinciale o Territoriale del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. è l'organismo rappresentativo, nel suo ambito di azione, delle unità di base. Essa orienta e coordina l'attività dei Circoli e vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

Possono essere costituite Unioni Territoriali, con le stesse competenze e funzioni di quelle provinciali, qualora condizioni ed esigenze locali ne evidenziassero l'opportunità, sempre al fine di favorire la presenza e le attività del Movimento.

Le modalità attuative per l'istituzione delle Unioni Territoriali, saranno definite entro un anno dalla celebrazione del XII Congresso Generale.

ART. 16

Organi dell'Unione Provinciale o Territoriale sono:

- a) il Congresso Provinciale o Territoriale;
- b) il Consiglio Provinciale o Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale;
- d) il Presidente Provinciale o Territoriale.

Essi durano in carica quattro anni.



ART. 17

Il Congresso Provinciale o Territoriale è costituito dai delegati delle Unità di Base eletti dalle assemblee secondo le norme previste dal regolamento ed è convocato dal Consiglio Provinciale o Territoriale ogni quattro anni, di norma in occasione del Congresso Generale. Esso può essere convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Consiglio stesso, il quale delibera con maggioranza dei suoi componenti, o lo richieda un terzo delle Unità di Base rappresentativo di almeno il quaranta per cento degli iscritti.

Al Congresso partecipano, con solo diritto di parola, i Presidenti delle Unità di Base, i Consiglieri Provinciali e Territoriali uscenti ed i Consiglieri Regionali e Generali residenti nella provincia o nel territorio di competenza.

Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta, definisce le linee generali dell'attività, elegge il Consiglio Provinciale o Territoriale ed eventualmente i delegati al Congresso Regionale e Generale.

ART. 18

Il Consiglio dell'Unione Provinciale o Territoriale è composto da nove a ventinove membri, eletti dal Congresso in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale, nonché dal Delegato Provinciale o Territoriale dei Giovani MCL.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno sei volte l'anno.

Intervengono alle sedute del Consiglio Provinciale o Territoriale con voto consultivo i Consiglieri Generali e Regionali in carica residenti nella provincia o nel territorio e, se invitati, i delegati provinciali o territoriali alle singole attività ed i responsabili dei servizi.

ART. 19

Il Consiglio Provinciale o Territoriale coordina le attività del Movimento nel suo ambito di competenza e decide il programma annuale delle iniziative in accordo con gli indirizzi programmatici fissati dagli organi Regionali e generali.

In particolare:

- a) esamina annualmente i programmi degli Enti di Servizio del Movimento;

- b) approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente Provinciale o Territoriale, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo;
- d) delibera in merito al riconoscimento di nuovi circoli e nuclei;

Può inoltre istituire, qualora particolari esigenze lo richiedano e consultati gli organismi interessati, comitati zionali, comunali, diocesani, per meglio rappresentare, promuovere e coordinare l'attività dei circoli nell'area di competenza.

ART. 20

Il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Provinciale o Territoriale. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte il delegato dei giovani.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Provinciale o Territoriale, al quale risponde del proprio operato.

In particolare esso:

- a) indirizza le attività del Movimento nell'ambito di competenza;
- b) elegge uno o più Vice Segretari;
- c) nomina ed eventualmente revoca i delegati per le varie attività;
- d) nomina ed eventualmente revoca i Presidenti e gli organi dei servizi;
- e) approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- f) presenta al Consiglio Provinciale o Territoriale la relazione sull'attività svolta;

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale, se invitati, i delegati provinciali o territoriali alle singole attività ed responsabili dei servizi.



ART. 21

Il Presidente Provinciale o Territoriale è eletto dal Consiglio Provinciale o Territoriale, convoca e presiede il Consiglio e il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Unione Provinciale o Territoriale.

UNIONI REGIONALI

ART. 22

L'Unione Regionale promuove ed organizza la presenza del Movimento nella regione.

A tal fine, essa coordina ed orienta l'attività delle Unioni Provinciali e/o Territoriali, assicurando l'unità programmatica del Movimento nel territorio regionale.

ART. 23

Organi dell'Unione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) il Presidente Regionale.

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 24

Il Congresso Regionale è costituito dai membri dei Consigli Provinciali e/o Territoriali della regione e dai delegati delle Unioni Provinciali o Territoriali eletti con le modalità previste dal regolamento. L'elezione di tali delegati è contemporanea, ad eccezione di casi straordinari, all'elezione dei delegati al Congresso Generale.

Si partecipa al Congresso con voto singolo.

Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni e può essere



convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio Regionale stesso o il Consiglio Generale.

Al Congresso possono partecipare, con solo diritto di parola, i Consiglieri Regionali uscenti, un rappresentante del Comitato Esecutivo Generale, nonché i Consiglieri Regionali residenti nella regione.

Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta dal Movimento nella Regione, definisce le linee direttive dell'attività da svolgere ed elegge il Consiglio Regionale.

ART. 25

Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali e/o Territoriali in carica e da dieci a venti membri eletti dal Congresso in base ad un regolamento emanato dal Consiglio Generale, nonché dai Consiglieri Generali residenti nella regione e dal Delegato Regionale dei Giovani.

Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno.

Possono intervenire alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo i Presidenti Regionali dei servizi e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.

ART. 26

Il Consiglio Regionale promuove e coordina le attività del Movimento nella regione e decide il programma annuale delle iniziative a livello regionale in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali.

In particolare esso:

- a) approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- b) elegge il Presidente del Consiglio regionale;
- c) elegge il Presidente regionale, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri che formano il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale, si riunisce almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi membri.



ART. 27

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Regionale.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato.

In particolare, esso:

- a) indirizza e promuove l'attività del Movimento nella regione;
- b) promuove e sostiene la presenza dell'Unione Regionale del Movimento nelle diverse rappresentanze di secondo livello e si rapporta con le Istituzioni e gli organismi regionali.
- c) promuove e favorisce la più ampia sinergia tra le Unioni Provinciali e Territoriali per una più significativa e coerente presenza di MCL nella regione a livello pubblico, associativo e di servizio dotandosi degli strumenti necessari ed adeguati.
- d) elegge uno o più vice segretari;
- e) nomina ed eventualmente revoca i Presidenti e gli organi regionali degli Enti di servizio;
- f) nomina ed eventualmente revoca i delegati regionali per le varie attività;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il bilancio preventivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- g) presenta al Consiglio Regionale la relazione sull'attività svolta dall'Unione Regionale;
- h) promuove nella regione la diffusione e l'attività degli enti di servizio in collegamento con le Presidenze e Direzioni nazionali;
- i) promuove ed organizza la scuola permanente di formazione per dirigenti ad ogni livello, giovani, collaboratori, dipendenti. La responsabilità della scuola è assunta dal Presidente Regionale o suo delegato.

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Regionale, i Presidenti degli Enti di Servizio regionali e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.



ART. 28

Il Presidente regionale è eletto dal Consiglio Regionale, convoca e presiede il Comitato Esecutivo Regionale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Unione Regionale.

ORGANI GENERALI

ART. 29

Gli organi generali del Movimento Cristiano Lavoratori assicurano l'unità programmatica del Movimento.

La Sede Generale dell'associazione è in Roma.

La eventuale variazione della sede non comporta la variazione del presente statuto.

ART. 30

Gli organi generali del Movimento sono:

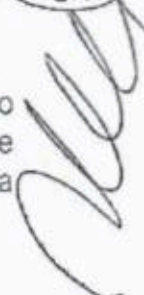
- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo Generale;
- d) la Presidenza Generale;
- e) il Presidente Generale.

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 31

Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle Unioni Provinciali e/o Territoriali eletti dai relativi congressi in rapporto alla media dei tesserati dell'intero quadriennio, secondo le norme del regolamento.

Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i Consiglieri Generali uscenti, i Presidenti Regionali, Provinciali e Territoriali, i Presidenti Generali degli Enti del Movimento ed i componenti la Consulta Generale dei Giovani.



Il Congresso Generale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tre quinti dei membri del Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure otto Consigli Regionali.

Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sull'attività svolta dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell'attività, elegge il Consiglio Generale.

ART. 32

Il Consiglio Generale è composto:

- a) da cento membri eletti dal Congresso Generale in base ad un regolamento approvato dallo stesso Congresso;
- b) dai Presidenti Regionali in carica;
- c) da cinque rappresentanti degli organismi del Movimento operanti fra gli italiani all'estero;
- d) dal delegato generale giovanile e da cinque rappresentanti dei giovani.

Del Consiglio Generale fanno inoltre parte, con voto consultivo, i Presidenti dei servizi del Movimento ed i responsabili nazionali dei servizi.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto da un Presidente, si riunisce almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.

ART. 33

Il Consiglio Generale:

- a) definisce le linee culturali, politiche e sociali, nonché tutte le attività considerate accessorie a quelle indicate principali di cui all'art. 2 del presente statuto, gli indirizzi operativi del Movimento sulla base degli orientamenti indicati dal Congresso Generale;
- b) formula i programmi di attività annuale affidandone l'attuazione al Comitato Esecutivo e seguendone gli sviluppi;
- c) approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- d) fissa la quota associativa annua;



- e) approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della rete associativa;
- f) approva i regolamenti e gli statuti degli Enti di servizio;
- g) elegge il Presidente del Consiglio Generale;
- h) elegge tra i suoi componenti il Presidente Generale del Movimento, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo.

ART. 34

Il Comitato Esecutivo Generale è composto da venticinque membri, di cui almeno dieci Presidenti Regionali rappresentativi di tutto il territorio nazionale, oltre che dal Presidente del Consiglio Generale.

Al Comitato Esecutivo Generale partecipa il Delegato dei Giovani.

Il Comitato esecutivo generale è l'organo del Movimento cui spetta la concreta attuazione degli indirizzi decisi dal Consiglio Generale, al quale risponde del suo operato.

In particolare esso:

- a) indirizza l'attività del Movimento a livello generale;
- b) regola il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;
- c) elegge uno o più Vice Segretari;
- d) nomina ed eventualmente revoca i responsabili nazionali dei vari settori di attività;
- e) nomina ed eventualmente revoca i Presidenti Nazionali e gli organi degli Enti di servizio e ne coordina l'azione;
- f) esamina le mozioni e proposte indirizzategli dalle Unioni Provinciali, Territoriali e Regionali, cui comunica al più presto le proprie valutazioni e determinazioni;
- g) sottopone al Consiglio Generale il bilancio preventivo, ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;

Possono intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo Generale, con voto consultivo, i Presidenti degli Enti di servizio ed il Responsabile Generale del Settore Lavoratori all'Estero e, se invitati, i Responsabili dei vari settori di attività.





ART. 35

La Presidenza Generale traduce sul piano operativo le decisioni del Comitato Esecutivo Generale, al quale risponde del suo operato.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e l'Amministratore costituiscono l'Ufficio di Presidenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Generale.

Esso può essere integrato dal Comitato Esecutivo sino ad un massimo complessivo di nove componenti.

L'Ufficio di Presidenza in casi di necessità e di urgenza assume decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, che devono essere ratificate nella prima seduta utile.

ART. 36

Il Presidente Generale è eletto dal Consiglio Generale, convoca e presiede la Presidenza ed il Comitato Esecutivo Generale.

Il Presidente Generale rappresenta legalmente il Movimento in tutti i rapporti con i terzi.

DURATA ED INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

ART. 37

La carica di Presidente Generale, Regionale, Provinciale, Territoriale, di Circolo non può essere ricoperta per più di due mandati, salvo deroghe concesse dai rispettivi Consigli che deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART. 38

La carica di Presidente Generale, Regionale, Provinciale e Territoriale del Movimento è incompatibile con incarichi istituzionali, sindacali e di partito di particolare rilevanza.

I casi di incompatibilità sono disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

ART. 39

I Professionisti ed i Collaboratori coordinati e continuativi del Movimento o dei suoi Servizi non possono far parte degli Organi del Movimento e degli Enti di Servizio nei confronti dei quali prestano la loro attività professionale e/o di collaborazione.

I Dipendenti del Movimento e degli Enti di Servizio, non possono far parte del Consiglio Generale e dei Consigli Regionali, Provinciali e Territoriali.

Un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale disciplina i criteri per eventuali deroghe, comunque compatibili con il carattere volontaristico e solidaristico del Movimento.

COMMISSIONI E COORDINAMENTO ENTI DI SERVIZIO

ART. 40

Con deliberazione dei rispettivi Comitati Esecutivi, ratificata dai rispettivi Consigli, vengono costituiti a livello nazionale, regionale, provinciale o territoriale Enti di servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di coordinare l'attività dell'Associazione nei diversi settori in cui il Movimento ritiene opportuno intervenire.

Nei vari settori di attività, la operatività si realizza tramite gli enti ed organismi societari all'uopo promossi o direttamente partecipati.

A livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale il coordinamento degli Enti di servizio, a fini di indirizzo, operativo e promozionale, è esercitato dal Presidente rispettivamente competente che lo assume contestualmente all'elezione.

Il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni di coordinatore dei servizi.

Le direttive indicate dal Coordinatore devono essere recepite dai rispettivi Comitati esecutivi e rese operanti dai vari Enti di servizio, secondo le modalità e le norme che ne regolano l'attività.



DECADENZA DELLE CARICHE

ART. 41

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei Consigli Provinciali e Territoriali, Regionali e Generali comporta la decadenza della carica di consigliere, che viene dichiarata dai rispettivi consigli.

Tutti gli organi decadono qualora la metà più uno dei membri eletti venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi.

ART. 42

Nell'ambito del MCL A.p.s. e E.t.s. è costituito il Gruppo Giovani che è parte integrante del Movimento.

Per una articolazione specifica della loro attività è istituita una Consulta a livello generale, regionale e provinciale o territoriale, disciplinata da un apposito regolamento approvato dalla Consulta stessa e ratificato dal Consiglio Generale.

Le consulte ai vari livelli eleggono nel loro ambito il rispettivo delegato provinciale, territoriale, regionale e generale, nonché i componenti il Consiglio generale.

ART. 43

Le consulte dei giovani MCL, nel quadro degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto ed in accordo con gli orientamenti generali del Movimento, perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) formazione culturale e religiosa;
- b) studio dei problemi del lavoro e della condizione giovanile,
- c) partecipazione attiva a tutti gli ambiti della vita del Movimento.

LAVORATORI ALL'ESTERO

ART. 44

I lavoratori all'estero possono costituire Circoli del Movimento, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi paesi esteri.



A tali Unità di Base si applicano, in considerazione del numero degli iscritti e della localizzazione geografica, le norme previste dagli articoli 8 (1° comma), 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi Paesi Esteri.

Essi vengono aggregati al Movimento con apposita delibera dell'Esecutivo Generale.

Tra i Circoli esistenti in uno stesso stato, in stati limitrofi o in una regione industriale determinata vengono istituiti organi di collegamento nominati dal Comitato Esecutivo Generale su proposta del Servizio Lavoratori all'Esteri.

A tali organi di collegamento possono essere applicate, con deliberazione del Consiglio Generale, quando il numero degli iscritti rappresentati lo renda opportuno, le norme previste dello Statuto per gli organi provinciali in questo caso gli organi di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche i delegati al Congresso Generale.

Il Servizio Generale Lavoratori all'Esteri è diretto dal responsabile generale del settore.

LA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA

ART. 45

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa ed alla valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e della sua soggettività, risorsa fondamentale di ogni moto di promozione sociale.

A tale fine, si occupa in particolare dei problemi connessi alla salvaguardia dell'unità familiare, alla tutela della vita, all'uguaglianza e alla complementarietà dei coniugi, al dialogo tra le generazioni all'interno del nucleo familiare, alla educazione dell'infanzia ed alla condizione degli anziani.

I Comitati Esecutivi possono nominare un responsabile per le condizioni della famiglia e delle pari opportunità.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECCLESIALE

ART. 46

Il Movimento, con la coscienza di essere parte integrante della Chiesa,



stabilisce ai vari livelli un rapporto organico con i suoi Pastori, mediante la presenza dei sacerdoti per la formazione religiosa e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento stesso e per l'approfondimento del Magistero della Chiesa.

Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con le istituzioni competenti.

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 47

Per compiere atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale è richiesta una deliberazione, regolarmente trascritta a verbale, dell'Organo esecutivo competente ai vari livelli.

Per le operazioni di carattere finanziario è richiesta la firma abbinata del Presidente competente e dell'Amministratore.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 48

La vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento è affidata ad un Organo di Controllo.

E' data facoltà all'Assemblea delle Unità di Base, fatta salva la delega conferita ai Consigli dei medesimi livelli, di prevedere, nel caso di mancato superamento dei limiti di cui all'art.30 co.2, alla nomina dell'organo di controllo di tipo monocratico.

L'organo di controllo a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale, dovrà essere di tipo collegiale.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co.1, la revisione dei conti dovrà essere affidata ad un Revisore Legale dei Conti, scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro, in alternativa alla nomina del revisore Legale dei Conti e sempre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1, la revisione legale potrà essere affidata all'Organo di Controllo ma solo nel caso in cui tutti i componenti risultassero iscritti nel relativo albo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nel caso in cui l'organo sia collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

La carica di componente dell'organo di controllo, è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello associativo.

L'elezione sia dei componenti dell'Organo di Controllo che del Revisore spetta al Congresso Generale, salvo delega dello stesso al Consiglio Generale.

L'Organo di controllo comunica ai vari Comitati esecutivi di competenza, eventuali osservazioni o suggerimenti, delle riunioni viene redatto verbale, regolarmente trascritto in un apposito registro, tenuto a cura dell'Organo stesso.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 49

E' istituito nelle Unioni Provinciali e Territoriali il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale e Territoriale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio decide:

- a) sui provvedimenti da adottare in caso di indisciplina o di indegnità dei Soci della unione provinciale o territoriale;
- b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande d'iscrizione;
- c) sui ricorsi presentati dai Soci della Unione Provinciale o Territoriale contro asserite violazioni dello Statuto;
- d) sui ricorsi presentati contro il rifiuto, l'accettazione di riconoscimento o la chiusura di un Circolo
- e) sui ricorsi presentati contro il diniego alla consultazione dei libri sociali.



ART. 50

E' istituito nelle Unioni Regionali il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Regionale decide sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Provinciali o Territoriali dei Probiviri della Regione e contro asserite violazioni dello Statuto da parte degli organi regionali.

ART. 51

E' istituito presso la Sede Generale il Collegio Generale dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Generale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Generale decide:

- a) in primo grado, sui ricorsi presentati dai Soci contro asserite violazioni dello Statuto da parte dei componenti degli organi generali e sui conflitti tra i Collegi dei Probiviri Regionali, provinciali o territoriali;
- b) in secondo grado, sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Avverso le decisioni pronunciate dal Collegio Generale dei Probiviri in primo grado è ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi Componenti.

ART. 52

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo annuale, per dimissioni o per espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione anche di un socio o degli organi statutari a qualsiasi livello, accertati i fatti, di cui all'art. 47, emette il relativo provvedimento che può essere:

- a) archiviazione
- b) sospensione da un mese ad un anno
- c) espulsione



Il Collegio dei Probiviri competente può emettere il provvedimento di espulsione anche nel caso decorra inutilmente un termine assegnato al socio per far cessare le cause di indisciplina o indegnità.

ART. 53

E' previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza delle Unità di Base e dei Consigli Provinciali, Territoriali e Regionali, con conseguente nomina di Commissari Straordinari, in caso di gravi violazioni allo Statuto o alle leggi e disposizioni vigenti, accertate dagli organi che ne dovranno deliberare lo scioglimento.

Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli di Presidenza delle Unità di Base è il Consiglio Provinciale o Territoriale, dei Consigli Provinciali o Territoriali e Regionali è il Consiglio Generale, sentito per lo scioglimento dei Consigli Provinciali o Territoriali il Comitato Esecutivo Regionale. In caso di comprovata urgenza il Comitato Esecutivo Generale può adottare tale provvedimento con i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni. Analoga possibilità è data ai Comitati Esecutivi Provinciali o Territoriali per lo scioglimento delle Unità di Base.

Avverso i provvedimenti è possibile presentare ricorso ai Consigli competenti entro 15 gg. dalle deliberazioni degli stessi che, a loro volta, lo devono esaminare entro i 30 gg. successivi o alla prima riunione utile e, comunque, entro i 90 giorni. In caso di scioglimento, il Commissario straordinario, convoca i competenti Congressi per l'elezione dei disciolti, entro tre mesi, se trattasi di Unità di Base ed entro sei mesi se trattasi di Consigli Provinciali o Territoriali e Regionali, sempre che sia intervenuta, e non prima di essa, la decisione su eventuali ricorsi.

ART. 54

E' istituita a livello generale una commissione per le garanzie statutarie che ha il compito di controllare e verificare delle operazioni di tesseramento, di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme statutarie in materia di adesione del Movimento.

La Commissione viene eletta dal Consiglio Generale ed è composta da cinque membri. Le minoranze eventualmente manifestatesi in Congresso hanno diritto a due membri.



PATRIMONIO

ART. 55

Il MCL A.p.s. e E.t.s. è un ente privo di finalità di lucro conseguentemente, il patrimonio sarà esclusivamente destinato al perseguimento di finalità non lucrative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi statuari.

Gli associati non potranno mai vantare la partecipazione al patrimonio né durante la partecipazione né dopo lo scioglimento del rapporto associativo, quale che ne sia la causa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà esclusivamente destinato ad altri E.T.S. aventi, finalità e natura analoghe ad MCL A.p.s. e E.t.s.. L'individuazione di questi ultimi è demandata al Consiglio Generale. La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio della P.A. cui sarà demandato dalle norme al momento in vigore, il relativo compito, di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Le Unità di Base, le Unioni Provinciali o Territoriali e Regionali e l'Unione Generale sono organizzativamente, gestionalmente, finanziariamente e patrimonialmente autonome.

I beni mobili destinati alla realizzazione degli scopi sociali del Movimento possono essere di proprietà degli organismi territoriali ai diversi livelli, ma possono essere anche ad essi concessi in uso da un organismo territoriale del Movimento di livello diverso. In questo caso la proprietà dei beni deve risultare da atto scritto, avente data certa, sottoscritto dai legali rappresentanti degli organismi proprietari e di quelli utilizzatori, salvo che la legge preveda forme diverse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statuarie.



L'uso del nome e del marchio del M.C.L. - A.P.S. e E.T.S. deve essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza ad ogni livello di responsabilità.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il MCL - A.P.S. e E.T.S., ai vari livelli, redige il bilancio di esercizio nella forma:

- a. del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti dimensionali di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
- b. dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione;

Al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è redatto ed approvato dagli organi competenti il bilancio sociale entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

Il M.C.L. - A.P.S. e E.T.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fundraising;
- i. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore.

ART. 56

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove la cooperazione come strumento di partecipazione e di elevazione morale e materiale dei lavoratori.

Il Movimento rappresenta, tutela e assiste le cooperative costituite dai propri iscritti, autorizzati dal Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale competente, ad inserire nella denominazione sociale della cooperativa il nome del MCL A.p.s. e E.t.s.. Tale autorizzazione è condizionata alla adozione da parte delle cooperative degli statuti approvati dal Comitato Esecutivo Generale.

ART. 57

Il Movimento assiste inoltre le iniziative promosse dai propri iscritti nel settore della cooperazione.

Gli organismi cooperativi di grado superiore possono affiliare società cooperative di intesa con il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale competente.

Alla tutela ed all'assistenza cooperativistica, il Movimento provvede per mezzo delle Commissioni per la Cooperazione istituite ai vari livelli ed attraverso le strutture operative e rappresentative costituite dal Comitato Esecutivo Generale con apposito regolamento.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E PROCESSI VERBALI

ART. 58

Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del Movimento, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Gli stessi andranno trascritti a cura del segretario sui libri sociali istituiti.

Le riunioni dovranno essere convocate almeno sette giorni prima della fissazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, è altresì possibile convocare dette assemblee mediante avviso pubblico o affissione in bacheca negli ambiti delle strutture di base.



La riunione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Le adunanze saranno considerate comunque valide nel caso siano tenute in video conferenza purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, visionare i documenti ed esprimere il voto, in questi casi l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle delibere degli organi aventi natura collegiale in via ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

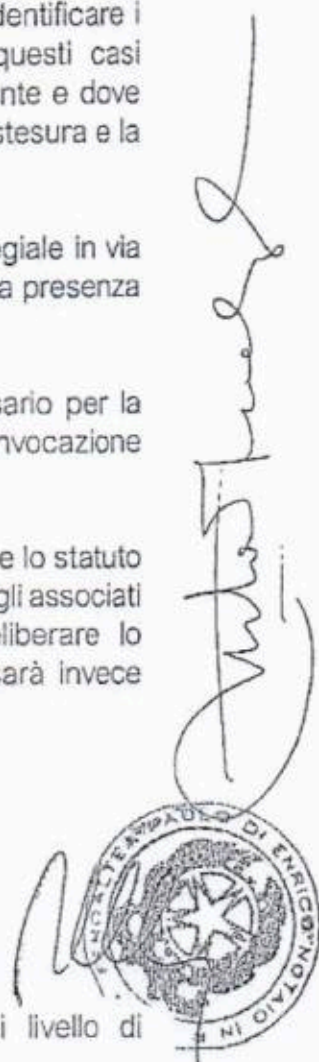
Le delibere straordinarie volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

I libri sociali obbligatori sono:

- libro dei soci
- libro delle adunanze del Consiglio Generale
- libro delle adunanze del Comitato Esecutivo Generale
- libro delle adunanze della Presidenza Generale
- libri delle adunanze di tutti gli organi sociali ad ogni livello di rappresentanza.

Nelle Unità di base la conservazione dei libri è a cura del Consiglio.

E' diritto degli associati, formalmente iscritti ad MCL A.p.s. e E.t.s. ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, chiedere di poter esaminare i libri sociali, nel qual caso la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta al rispettivo Consiglio, il quale esprimerà parere scritto nei



successivi 30 giorni. Nel caso di diniego, questo dovrà essere necessariamente motivato.

Avverso il diniego alla consultazione, nei successivi 30 giorni è ammesso ricorso da parte dell'associato con le modalità previste dall'art. 49 dello Statuto.

ORGANO UFFICIALE

ART. 59

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. ha un proprio Organo ufficiale di stampa.

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 60

La modifica dello statuto richiede la deliberazione del Congresso Generale del Movimento con la maggioranza qualificata di due terzi dei Delegati.

NORMA TRANSITORIA

Talune disposizioni richiamate dello statuto avranno efficacia solo successivamente alla definitiva istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, nel periodo transitorio continuano ad essere applicate le norme collegate al riconoscimento del MCL quale A.P.S. ai sensi della L. 383/00.

